



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 13/04/2006

Bollettino regionale

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE 4 aprile 2006, n. 104

Decreti commissariali n. 270/2004 e n.292/2004. Annullamento e revoca in autotutela.

IL COMMISSARIO DELEGATO

- Visto il D.P.C.M. del 29.12.2005, nonché il comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 245/2005 così come convertito nella legge n. 21/2006, con il quale è stato prorogato fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza ambientale per il settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Puglia e la normativa di emergenza con particolare riferimento ai compiti ed ai poteri, anche di deroga, conferiti;
- visto il decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, con il quale è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della regione Puglia;
- visto il decreto commissariale n. 296 del 30.9.2002 di completamento, integrazione e modificazione del citato decreto n. 41/2001;
- visto il decreto commissariale n. 304 del 13.12.2003, con le correzioni, rettifiche e precisazioni di cui al decreto commissariale n. 24/CD del 17.2.2004, con il quale è stata indetta procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso con recupero energetico a servizio del bacino di utenza BA2;
- visto il decreto commissariale n. 270 del 26.11.2004, come integrato dal successivo decreto commissariale n. 292 del 9.12.2004, con il quale si è disposta l'aggiudicazione della gara a favore dell'ATI con capogruppo TME s.p.a. - Termomeccanica Ecologica;
- visto il ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari dall'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di utenza BA2, definito con sentenza n. 3414/2005, e il ricorso in appello proposto dalla stessa Autorità dinanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 14.10.2005, concernente gli aspetti connessi alla localizzazione dell'impianto del termovalorizzatore proposta dall'ATI con capogruppo TME s.p.a. - Termomeccanica Ecologica e in particolare la non validità del programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2001- 2003 di cui alla deliberazione C.C. di Bari n. 103/2001, quale presupposto del parere favorevole alla localizzazione in questione di cui alla nota prot. 116586/II/1 del 24.5.2004 a firma del Sindaco pro-tempore di Bari, determinata dalla deliberazione C.C. di Bari n. 50 del 10.4.2002, con la quale è stata eliminata la realizzazione del termovalorizzatore dal piano triennale comunale delle

opere pubbliche, anche a seguito della nota commissariale prot. n. 2626 del 9.4.2002, con la quale il Commissario delegato pro-tempore, in relazione alla localizzazione di un impianto di termovalorizzazione per rifiuti urbani nell'area AMIU di Bari rappresentava la non compatibilità di tale realizzazione con la programmazione regionale all'epoca vigente;

- visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal CODACONS ONLUS per l'annullamento del decreto commissariale n. 270 del 26.11.2004, successivamente trasposto dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari, concernente gli aspetti connessi alla tariffa di gestione dei rifiuti riveniente dall'offerta dell'ATI con capogruppo TME s.p.a - Termomeccanica Ecologica

- visto il decreto commissariale n. 187 del 9.12.2005, recante aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui ai precedenti decreti commissariali n. 41/2001 e n. 296/2002;

- vista la nota commissariale prot. n. 5959/CD in data 15.12.2005, con la quale si è comunicato all'ATI con capogruppo TME s.p.a. - Termomeccanica Ecologica, ai sensi dell'art. 7 legge n.- 241/1990, l'avvio del procedimento di autotutela volto al ritiro dei decreti commissariali n. 270/2004 e n. 292/2004 in esercizio del potere di revoca e/o annullamento d'ufficio;

- vista la nota di T.M.E. s.p.a. in data 27.12.2005, recante controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento in autotutela;

- vista la nota commissariale prot. n. 6201/CD in data 30.1.2005, con al quale si è comunicato all'ATI con capogruppo TME s.p.a. - Termomeccanica Ecologica il venir meno delle ragioni di urgenza considerate nella precedente nota prot. n. 5959/CD/2005 e la conseguente assegnazione di termini più ampi ai fini della partecipazione al procedimento di autotutela.

Considerato che:

- il sistema impiantistico proposto dall'ATI con capogruppo T.M.E. prevede, tra l'altro, la realizzazione di un termovalorizzatore destinato all'incenerimento della frazione secca degli RSU prodotti nel bacino BA/2;
- con il decreto commissariale n. 187 del 9.12.2005 si è proceduto ad apportare al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui ai precedenti decreti commissariali n. 41/2001 e n. 296/2002 le integrazioni, modificazioni ed aggiornamenti rese necessari dal riscontro delle deficienze istruttorie e valutative illustrate nella sezione "PREMESSA" del citato decreto n. 187/2005;
- nel paragrafo 2.2.1. del citato aggiornamento del piano regionale è sancita la inadeguatezza di qualsiasi previsione di realizzazione di impianti di incenerimento della frazione secca o dei rifiuti urbani tal quali;

Rilevato che:

- l'aggiudicazione disposta in favore dell'ATI con capogruppo T.M.E. con i citati decreti commissariali n. 270/2004 e n. 292/2004 è incompatibile con le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, come modificato, integrato ed adeguato con decreto commissariale n. 187/2005;
- l'incompatibilità dell'aggiudicazione con le previsioni del nuovo piano viene ammessa dalla stessa società T.M.E. spa nella nota di controdeduzioni datata 27.12.2005, che non contiene alcuna controdeduzione sul punto, limitandosi a contestare il carattere asseritamente pregiudizievole delle

modifiche introdotte nello strumento di pianificazione con il decreto commissariale n.187/2005,

- l'interessata società TM.E. spa non ha ritenuto di spiegare, sul punto, una effettiva e sostanziale partecipazione al procedimento pur dopo la comunicazione del riavvio della procedura di autotutela effettuata con nota commissariale prot. n. 6201 del 30.12.2005, resa possibile dal venir meno delle originarie esigenze di celerità specificate dalla nota commissariale prot. 5959 del 15.12.2005;

- nessun contributo partecipativo è pervenuto da parte delle altre imprese componenti l'ATI;
- il provvedimento di aggiudicazione non ha avuto esecuzione, in quanto: non risulta sottoscritto il contratto con l'ATI aggiudicataria, non risulta completata la prevista procedura di Valutazione di Impatto Ambientale né risulta rilasciata alcuna approvazione progettuale ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, non vi è stata alcuna attività che possa configurare inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto;

Considerato, infine, che:

- sussiste, in capo alla stazione appaltante, il potere di procedere, in esercizio della potestà di autotutela, al ritiro dell'aggiudicazione di un appalto, ove sussistano, come nella presente fattispecie, i presupposti per l'annullamento d'ufficio e/o la revoca dell'atto;

- in materia di contratti della pubblica amministrazione., il potere di negare l'approvazione dell'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse trova fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell'esistenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria;

- nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare ampiamente prevalente l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento di aggiudicazione, che appare potenzialmente produttivo di rilevante pregiudizio per l'efficienza del sistema di gestione degli RSU e per l'utenza del bacino BA/2;

- appare, di converso, recessiva la posizione giuridica in cui versa l'aggiudicataria, anche alla luce della circostanza che il provvedimento di aggiudicazione non ha ancora avuto esecuzione;

Ritenuto, pertanto, che :

- gli atti di localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione proposto dall'ATI con capogruppo TM.E spa, secondo quanto ricostruito dall'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino BA2 nel citato ricorso in appello presentato da quest'ultima in data 14.10.2005 al Consiglio di Stato non soddisfano i requisiti di cui al capitolato d'onere di cui al bando approvato con decreto commissariale n. 304/2003, e che detta circostanza comporta l'annullamento, in via di autotutela, dell'aggiudicazione disposta con decreto commissariale n. 292/2004;

- l'aggiudicazione della gara in favore dell'ATI con capogruppo TM.E. spa non è compatibile con le disposizioni del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia;

- sussistono i presupposti per la revoca dell' aggiudicazione, stante l'inconciliabilità della stessa con le linee portanti del sistema di gestione dei rifiuti delineata dal nuovo piano e con i connessi pregnanti profili di interesse pubblico alla coerenza del sistema con i principi e gli obiettivi fissati dal Trattato UE, dalle norme comunitarie derivate di settore e dalla normativa nazionale vigente ed, in genere, con il principio dello sviluppo sostenibile;

- risultano preponderanti, rispetto alla posizione della parte privata, i complessivi profili di interesse

pubblico alla revoca dell'aggiudicazione disposta in favore dell'ATI con capogruppo TM.E. s.pa. - Termomeccanica Ecologica;
in forza dei poteri conferiti

DECRETA

- E' annullato e revocato, per le ragioni illustrate nelle premesse, il decreto commissariale n. 270 del 26.11.2004, come integrato dal successivo decreto commissariale n. 292 del 9.12.2004, con il quale si è disposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico complesso con recupero energetico a servizio del bacino di utenza BA2 in favore dell'ATI con capogruppo TM.E. spa - Termomeccanica Ecologia.

- Il presente decreto, suscettibile di impugnazione entro 60 giorni dalla piena conoscenza con ricorso dinanzi al TAR del Lazio - Sede di Roma, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni dalla piena conoscenza, con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, è notificato alla parte interessata ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

- Il presente decreto è altresì trasmesso al Comune di Bari, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino BA2, alla Provincia di Bari, alla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia, al Prefetto di Bari, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile.

Il Commissario Delegato
Nicola Vendola
